



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 870, della che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. 29 aprile 2022, n. 367 recante la disciplina in tema di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di Ricerca;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante: “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante: “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il D.P.C.M. 12 agosto 2021 di nomina del Dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24 settembre 2021);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

VISTA la Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTI i Regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020 e per il periodo di programmazione 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 *"Istruzione e Ricerca"* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia, stipulati in data 28 dicembre 2021;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

- il target M4C2-5, in scadenza al T4 2023: *“Aggiudicazione di almeno 3.150 progetti di ricerca di interesse nazionale in linea con le priorità del programma nazionale di ricerca, assegnati ad università ed enti di ricerca. Le priorità di ricerca affrontate con i progetti di ricerca di interesse nazionale riguardano i sei principali ambiti di intervento del programma nazionale di ricerca. I progetti di ricerca di interesse nazionale sono proposti dal basso verso l'alto e stimolate dalla curiosità. Il monitoraggio della distribuzione dei progetti finanziati negli ambiti di intervento del programma nazionale di ricerca deve garantire un'equa distribuzione degli sforzi di ricerca e dei fondi. Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale”;*
- il target M4C2-6, in scadenza al T2 2025: *“Aggiudicazione di almeno 5.350 progetti di ricerca di interesse nazionale in linea con le priorità del programma nazionale di ricerca, assegnati ad università ed enti di ricerca. Le priorità di ricerca affrontate con i progetti di ricerca di interesse nazionale riguardano i sei principali ambiti di intervento del Programma nazionale di ricerca (PNR). Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale”;*

VISTO i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;*

VISTO il Delegated Act 2021/2800, Regolamento Delegato della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la Comunicazione della Commissione, *“Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU”* (2021/C 280/01);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017, Allegato V, punto B Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio *“non arrecare un danno significativo”* a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTA la Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la Direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021 n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”* ed in particolare l'allegato 2;

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTO il D.P.C.M. del 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto Interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il D.M. n. 1141 del 7 ottobre 2021 c.d. *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 2: Dalla ricerca all'impresa*;

VISTO il manuale su *“Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR Italia – versione 1.0”* fornito dall'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca, che fornisce una tabella di dettaglio riportante le assegnazioni di cui ai predetti DD.MM. dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e 23 novembre 2021;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e relativi allegati;

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la*



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»* e in particolare l'articolo 1 che al:

- comma 1042 prevede *“con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037”;*
- comma 1043, secondo periodo, prevede *“al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”;*

VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;*

VISTO la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante le prime indicazioni operative in tema di: *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR”;*

VISTA la delibera CIPE del 26 novembre 2020 n. 63 nella quale è stato chiarito che, nel caso di progetti realizzati da più partner, come nel caso dei progetti di ricerca PRIN, *“ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP master indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale”;*

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;*

VISTO il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 265 del 6 novembre 2021;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (entrata in vigore in data 16 luglio 2022) recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” e, in particolare, l’articolo 28 che nel prevedere, al comma 2 bis, modifiche ed integrazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce alla lettera b) che dopo l’articolo 21 è inserito l’articolo 21 bis il quale al comma 2-quater stabilisce che “*Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell’ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell’istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all’articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all’individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all’articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell’università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell’incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 229 dell’11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell’università e della ricerca n. 1406 del 14 settembre 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni*”;

VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 recante: “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

VISTA la nota del Ministro n. 9303 dell’8 luglio 2022 indirizzata ai Rettori e ai Direttori generali delle Università con la quale viene chiarito l’ambito di applicazione, fra gli altri, degli artt. 22 e 24 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, siccome modificati rispettivamente dal comma 6 septies e dal comma 6 decies dell’art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA la delibera del 15 dicembre 2020, n.74 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), recante l’approvazione del “*Programma nazionale per la ricerca 2021-2027*”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 8, comma



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

5, del predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che *“Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea”* nonché l'art. 64 del suddetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, istitutivo, tra l'altro, del CNVR;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm., recante il *“Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca”* in quanto compatibile con la disciplina di cui al presente bando, ed in particolare l'art.8 del predetto decreto;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*, attuativa dell'art. 8 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

VISTO il Decreto MEF del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 229 del 24 settembre 2021, con il quale sono state ripartite, fra l'altro, le risorse associate all'investimento 1.1 relativo al Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca ed ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) ed in particolare l'articolo 1 che al comma 3 stabilisce che *“le spese sostenute dalle Amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia”* e al successivo comma 4 che *“le Amministrazioni di cui al comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi”*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il Decreto MEF del 23 novembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 309 del 30 dicembre 2021, art. 1, comma 1, lett. b) che ha rimodulato l'articolazione interna degli importi assegnando agli interventi a titolarità del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 – Componente 2. Dalla Ricerca all'Impresa - Intervento 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), l'importo di Euro 420.000.000 per risorse PRIN aggiuntive da attivare;

VISTO il decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, Bando PRIN 2022 PNRR, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea e, in particolare, l'art. 4, che al comma 2 stabilisce che, nell'ambito della dotazione complessiva di Euro 420.000.000,00, gli importi sono così riparti:

- Euro 168.000.000,00 Linea d'intervento A "Principale" (di cui euro 50.400.000,00 pari al 30%, riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del citato bando);
- Euro 252.000.000,00 Linea d'intervento B "Sud" (di cui euro 75.600.000,00 pari al 30%, riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del citato bando);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022 con il quale si è data attuazione nell'ambito delle procedure disciplinate dai DD.DD. n. 104 del 2 febbraio 2022 (Bando PRIN 2022) e n. 1409 del 14 settembre 2022 (Bando PRIN 2022 PNRR), al citato art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;

VISTA la nota prot. 2441 del 28 marzo 2023, con la quale l'Unità di Missione del Ministero dell'Università e della Ricerca ha reso chiarimenti, fra l'altro, in merito alle modalità di rendicontazione dei target PNRR;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 490 del 7 aprile 2023 con il quale l'articolo 4 del predetto D.D. n. 1580/2022 è stato riformulato, per assicurare il puntuale raggiungimento dei target, nonché l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'intervento M4C2 – investimento 1.1 – relativamente ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), ai sensi dell'art.1, comma 4, del Decreto MEF del 6 agosto 2021, come modificato dal Decreto MEF del 23 novembre 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 576 del 2 maggio 2023, con il quale il MUR, prima dell'insediamento dei Comitati di Valutazione, di cui all'articolo 7 del citato bando, ha reso nota la ripartizione dei fondi complessivi, disponibili per ciascun settore ERC, secondo le procedure di calcolo di cui all'articolo 4, comma 8 del Decreto Direttoriale n. 1409/2022;

VISTI i DD.DD. n. 580 del 3 maggio 2023 e n. 1004 del 5 luglio 2023 con i quali sono stati nominati i Comitati di Valutazione del bando PRIN 2022 PNRR;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1031 dell'11 luglio 2023, con il quale, a seguito della comunicazione del CINECA n. 13356 dell'11 luglio 2023 di un errore materiale nella ripartizione dei fondi di cui al predetto D.D. n. 576/2023, si è provveduto alla corretta determinazione delle nuove disponibilità economiche per ciascun settore ERC nell'ambito del bando PRIN 2022 PNRR;

CONSIDERATO che, con il predetto D.D. n. 1031 dell'11 luglio 2023, al settore LS3 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linee d'intervento:

- a) Linea d'intervento A - "Principale": euro 3.948.325,00, di cui euro 1.170.010,00 riservato a progetti presentati da PI di età inferiore ai 40 anni;
- b) Linea d'intervento B - "Sud": euro 5.958.543,00, di cui euro 1.493.104,00 riservato a progetti presentati da PI di età inferiore ai 40 anni;

VISTO il verbale finale del Comitato di Valutazione relativo al *Macrosettore LS Life Sciences settore LS3 - Cellular, Developmental and Regenerative Biology*, redatto in data 12 luglio 2023 sotto forma di "*documento informatico ufficiale*", nel quale, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 4 del bando, è stata formulata la graduatoria (per i progetti con punteggio almeno pari a 75) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi costi congrui e i contributi proposti;

VERIFICATA la sussistenza del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, necessario a beneficiare della quota riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni;

CONSIDERATO che in fase di presentazione del progetto *il Principal investigator* ha presentato la dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di conformità ai principi del DNSH in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

CONSIDERATO che il Comitato di valutazione e/o il revisore esterno ha verificato, in fase *ex ante* e sulla base delle singole proposte progettuali positivamente valutate, che le medesime rispettano i vincoli previsti in relazione al rispetto del principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

PRESO ATTO, altresì, che la realizzazione delle attività relative alle proposte progettuali finanziate con il presente decreto sono state valutate, dal suindicato Comitato di valutazione e/o il revisore esterno, conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

PRESO ATTO altresì che l'attuazione dei progetti finanziati prevedono il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO altresì che i richiamati vincoli saranno oggetto di verifica e controllo per tutta la durata di attuazione del progetto;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

TENUTO CONTO che il Ministero si avvarrà del supporto del DIPE - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per la generazione dei CUP, che verranno formalizzati nel decreto di ammissione al contributo;

RITENUTA la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal Comitato di Valutazione sia ripartito dal singolo coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto entro sette giorni dalla data del presente decreto; al termine di tale fase (detta “rideterminazione”), il MUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all’emanazione del relativo decreto di ammissione al contributo;

D E C R E T A

Articolo 1

Approvazione della graduatoria

1. Per il Bando PRIN 2022 PNRR di cui al decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, sono approvate le graduatorie finali delle proposte progettuali relative alle “**linee di intervento A e B**” del Macrosettore *LS Life Sciences settore LS3 - Cellular, Developmental and Regenerative Biology*, come individuate nella “**Tabella A – Graduatorie**” (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 75) che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

2. Ciascun coordinatore scientifico (anche per i progetti non compresi nell’allegato A) potrà prendere visione della propria scheda di valutazione direttamente sulla propria pagina riservata del sito <https://loginmiur.cineca.it>.

Articolo 2

Progetti finanziati

1. Tenuto conto delle graduatorie finali di cui al precedente articolo 1, e nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal Decreto Direttoriale n. 1031 dell’11 luglio 2023, con il quale sono determinate le disponibilità economiche per ciascun settore ERC nell’ambito del bando PRIN 2022 PNRR, sono ammesse al finanziamento per ciascuna linea di intervento le proposte progettuali riportate nella “**Tabella B - Progetti finanziati**” che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

2. Per lo svolgimento delle attività progettuali è riconosciuto il contributo riportato nella medesima “**Tabella B - Progetti finanziati**”.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Articolo 3

Rideterminazione del contributo riconosciuto

1. **Entro cinque giorni** dalla data del presente decreto ogni coordinatore scientifico (mediante apposita maschera disponibile sul portale dedicato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo riconosciuto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta "rideterminazione"), il MUR procederà all'emanazione del relativo decreto di ammissione al contributo.
2. Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.

Articolo 4

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Le Unità di ricerca assicurano l'attuazione dei progetti finanziati garantendo il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. Le unità di ricerca assicurano il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10 del bando PRIN 2022 PNRR e, in particolare, garantiscono che lo svolgimento delle attività progettuali sia coerente con i principi del "Do Not Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed in particolare che le attività previste nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento non arrechino un danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, ovvero:
 - i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
 - iii. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:
 - a. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

- b. al buono stato ecologico delle acque marine;
 - iv. all'economia Circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
 - a. le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - b. le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - c. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
 - v. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
 - vi. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:
 - a. non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
 - b. non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.
3. In conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH*", le unità di ricerca assicurano che le attività di ricerca ammesse al finanziamento non includano:
- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01));
 - ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);

- iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
- iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

4. Le unità di ricerca assicurano che le attività di ricerca ammesse al finanziamento sono conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.

5. Le unità di ricerca assicurano il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo per tutto il ciclo di vita del progetto; i richiamati vincoli saranno oggetto di verifica e controllo da parte del MUR.

Articolo 5

Avvio delle attività progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del bando PRIN 2022 PNRR, la data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dall'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Articolo 6 ***Disposizioni finanziarie***

1. L'importo complessivo di euro 9.906.868,00 relativo al finanziamento dei progetti del *Macrosettore LS Life Sciences settore **LS3** - Cellular, Developmental and Regenerative Biology*, nella forma del contributo alla spesa a valere sulla *Missione 4 – Componente 2. Dalla Ricerca all'Impresa - Intervento 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)* graverà sulle disponibilità, assegnate al MUR ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021.

Articolo 7 ***Disposizioni finali***

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero www.mur.gov.it nonché nella sezione dedicata all'Avviso della piattaforma informatica dedicata ai PRIN raggiungibile al link <https://prin.mur.gov.it/>.

2. La pubblicazione del presente decreto avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse